

RC OBBLIGATORIA | COSTI CONTENUTI PER LA COPERTURA

# IL RISCHIO DEL TIRO AL BERSAGLIO

Le perplessità riguardano soprattutto il fatto di fare degli avvocati i facili obiettivi di continue azioni legali per responsabilità professionali da parte dei clienti

**G**li studi internazionali ce l'hanno tutti e anche quelli italiani di grandi e medie dimensioni. Una necessità, considerato che basta mettere piede fuori dal nostro Paese per sentirselo richiedere. Ma l'assicurazione professionale obbligatoria, prevista nel progetto di riforma dell'avvocatura presentato dal Consiglio nazionale forense, ha anche alcune controindicazioni. Se la sostenibilità della spesa – poche migliaia di euro l'anno – non desta grandi preoccupazioni neanche per i legali più giovani e alle prese con le difficoltà di una start up, le perplessità riguardano soprattutto il fatto di fare degli avvocati i facili bersagli di continue azioni legali per responsabilità professionali da parte dei clienti. Di qui, anche la

possibilità di dissidi tra colleghi, chiamati ad assistere i clienti in questa azioni.

«Il nostro studio», spiega **Nicola Metta**, socio dell'omonimo studio di Bari, «è assicurato da sempre. Quella di rendere l'assicurazione professionale obbligatoria, in modo diretto o indiretto, è un'ipotesi sicuramente positiva, auspicabile nell'interesse del cliente. Resta da capire se sarà poi obbligatorio comunicare anche l'ammontare per il quale uno studio è assicurato».

Nell'interesse «del mercato e dei clienti», concorda **Michele Andreano**, dello studio legale Andreano di Ancona, «è giusto introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione, contro eventuali "disguidi" dell'attività forense. Un avvocato può dimenticare una scadenza,

non fare una notifica o mettere in atto una difesa "strampalata". Sono tutti motivi, squisitamente tecnico-procedurali, per i quali si può essere chiamati a rispondere per un mancato adempimento, quindi errori che derivano da una carente organizzazione, per esempio la mancanza di un controllo attraverso sistemi informatici idonei a monitorare l'attività delle scadenze e azzerare errori di tal fatta». Fondamentalmente, avvocato e cliente sono legati, oltre che dalla fiducia, da un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ma non è sempre così, osserva ancora Andreano: «Se ci dimentichiamo di notificare un atto, si tratta di un risultato non conseguito e non di un "mezzo" inidoneo. Come ogni attività economica, anche lo studio legale deve organizzarsi

© Tjall - Fotolia.com



Ex lege

## IL TESTO PROPOSTO DAL CNF

### Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previsti nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.
5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.
6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi. ■

per far fronte a queste evenienze, a questi "rischi" professionali. L'assicurazione copre da eventi dannosi, anche se non elimina il

per il cliente». Assicurato è anche lo studio fiorentino Cnttv, di cui è socio **Alessandro Tarducci**: «Anche come

to presenti, ovvero che siano indicati per legge solo il massimale e l'estensione dei rischi, lasciando liberi i professionisti di stipulare le proprie polizze, senza essere obbligati alla stipula di polizze prestabilite».

Dove già esiste, tuttavia, l'obbligatorietà dell'assicurazione non comporta solamente conseguenze positive: «All'estero» aggiunge Metta «sia la giurisprudenza che le associazioni di avvocati si sono preoccupate più volte di dettare regole specifiche in tema di assicurazione professionale. In alcuni contesti "l'obbligo" è stato imposto dal mercato e dalle regole del marketing, quando la legge ha imposto non già l'onere di assicurarsi ma quello di informare il cliente in caso di mancanza di copertura». Per qualcuno la garanzia fornita



**L'assicurazione copre da eventi dannosi, anche se non elimina il rischio. Assicurarsi è un fatto di responsabilità**

Michele Andreano



rischio. Assicurarsi è un fatto di coscienza e di responsabilità nei confronti dell'organizzazione, oltre a copertura e garanzia ulteriore

Asla siamo favorevoli alla copertura assicurativa e all'introduzione di tale obbligo. Ci sono tuttavia alcune condizioni che abbiamo fat-

Numero Studio di Consulenza Brevetti  
(Milano - Ancona - Varese - Monza)